

**BANDO DI CONCORSO PER LE COLLABORAZIONI PART-TIME COUNSELING (TUTORATO ALLA PARI)
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE
ANNO ACCADEMICO 2014/2015**

Art. 1

Oggetto

È indetto, per l'anno accademico 2014/2015, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, il bando di concorso per la selezione di n. 5 collaborazioni part-time da adibire ad un servizio di tutorato alla pari, destinato agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.

Il numero di collaborazioni da attivare potrà essere aumentato in ragione delle risorse disponibili e delle specifiche esigenze per il funzionamento del servizio.

Art. 2

Tipologia di attività

I rapporti di collaborazione consistono in attività di assistenza agli studenti di cui all'art. 1.

I candidati selezionati saranno appositamente formati, oltre che sugli aspetti di natura didattica, sui metodi per l'individuazione dei bisogni espressi e impliciti degli studenti che incontrano difficoltà nel loro percorso formativo e avranno il compito di rendere fruibili i servizi e gli strumenti offerti dall'Ateneo per il supporto agli studenti.

Ciascuna collaborazione prevede un impegno totale di 150 ore, così ripartite:

- 20 ore per la formazione da parte di psicologi del Servizio di Ascolto di Ateneo;
- fino a 10 ore di front-office settimanali.

La formazione avrà inizio a partire dal 15 giugno 2015, mentre le attività di front-office saranno svolte a partire dal 15 settembre 2015.

Art. 3

Caratteristiche del rapporto di collaborazione

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, ed è disciplinata, per quanto non previsto nel presente bando, dall'art. 11 del Decreto Legislativo 68/2012 e dal Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito.

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello stesso anno accademico, compresi gli incarichi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni gli studenti che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscritti ai corsi di laurea triennale afferenti al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, da un numero di anni pari o inferiore a quattro, e che abbiano conseguito almeno 90 cfu;
2. iscritti ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, da un numero di anni pari o inferiore a tre.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda:

- gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo nell'anno accademico 2014/2015;
- gli iscritti ai corsi singoli;
- gli iscritti ai corsi singoli di transizione alla data di scadenza del bando.

Art. 5

Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata perentoriamente **entro le ore 12,00 del 3 giugno 2015**, esclusivamente on line, collegandosi all'area riservata del portale Alice (www.studenti.unipi.it), sezione "Collaborazione part-time counseling (tutorato alla pari) – Dipartimento di Civiltà e forme del sapere".

Art. 6

Formazione della graduatoria

Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4, viene formulata la graduatoria degli idonei alle collaborazioni, sulla base dell'ordine decrescente dell'entità della riduzione della contribuzione per merito ottenuta nell'a.a. 2014/2015.

A parità di riduzione della contribuzione per merito prevalgono le condizioni di reddito valutate in funzione della riduzione ottenuta per condizione economica, così come prevista dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2014/2015. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età. L'entità della riduzione per merito e per reddito sono quelle che risultano alla data di scadenza di partecipazione al bando.

La graduatoria è approvata entro il 10 giugno 2015 con decreto rettorale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università.

Art. 7

Assegnazione delle collaborazioni

Nel rispetto dell'ordine di graduatoria, gli idonei sono sottoposti ad un colloquio, tenuto da apposita Commissione nominata con decreto rettorale, finalizzato a valutare, i seguenti elementi:

- la disponibilità e flessibilità dello studente in termini di orario, in relazione alle specifiche esigenze del servizio;
- il curriculum universitario;
- l'attitudine e le motivazioni allo svolgimento di attività di supporto e assistenza ad altri studenti.

L'attribuzione degli incarichi avverrà sulla base delle risultanze del colloquio.

Art. 8

Compenso

Il compenso orario delle collaborazioni è di € 7,75.

Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.

Art. 9

Risoluzione del contratto di collaborazione

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:

- decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della riduzione della contribuzione.

Il contratto di collaborazione potrà altresì risolversi nel caso in cui lo studente selezionato non sia ritenuto idoneo allo svolgimento del servizio al termine del periodo di formazione.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso.